

Deliberazione n. 50 del 22.04.2021

Oggetto: Trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in società consortile a responsabilità limitata in house

Relatore: Il Presidente

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola è consorziata al Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza denominato “Innexta” al quale ha recentemente aderito al fine di poter ottenere anche per le imprese del territorio i servizi del medesimo in materia di credito e finanza.

Dal mese di novembre 2020 il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza ha avviato l’iter di trasformazione in società consortile a capitale interamente pubblico, mantenendo l’attuale configurazione di soggetto in house.

Gli elementi essenziali dello schema dello Statuto della società oggetto della trasformazione, allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante, sono:

- Forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata, costituita sul modello “*in house providing*”, dove il socio esercita un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e dall’articolo 16 del D.Lgs. 175/2016
- La società sarà a capitale interamente pubblico partecipata da soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema camerale italiano, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata
- È previsto un capitale sociale di €. 300.000,00. E tale valore come anche attestato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2500-ter e 2465 del codice civile, dal Dott. Alessandro Africani nella propria perizia di stima asseverata in data 17 marzo 2021, non è superiore al patrimonio netto del Consorzio oggetto della trasformazione
- La società svolgerà la propria attività secondo il modello dell’ “*in-house providing*”, non ha scopo di lucro e svolge azioni e servizi strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionalmente



GIUNTA CAMERALE – Verbale n. 4 del 22.04.2021

demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e al territorio.

Le suddette attività comprendono:

- promozione e miglioramento dell'accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e realizzazione di studi, ricerche e attività formative e informative;
- promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e start up;
- progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la nascita e il consolidamento delle PMI e start up innovative;
- supporto e assistenza tecnica alle PMI, prevalentemente per il tramite del sistema camerale italiano, per favorire l'adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all'accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;
- attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla finanza;
- progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;
- assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non in materia di credito e finanza;
- servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, ecc);
- realizzazione, sviluppo e gestione di uno o più portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e/o per le imprese sociali (c.d. "crowdfunding"), nel rispetto della normativa vigente ad essa applicabile;
- ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.



- I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell’*“in house providing”*, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, così come disciplinato nello Statuto.
- La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione (composto da tre o cinque componenti) o da un Amministratore Unico mentre la funzione di controllo contabile sarà affidata al Collegio Sindacale.

Il Capitale sociale della nuova società sarà attribuito ai soci in base ai criteri di cui all’articolo 6 dello Statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata “Innexta s.c.r.l.”, tenendo conto del numero delle società di capitale attive iscritte al 31 dicembre 2019.

Si riporta nella tabella che segue il valore delle quote:

Soci	Quote di partecipazione nella società Consortile	Capitale sociale società consortile
Bari	5,49%	16.470,00
Biella - Vercelli - Novara - Verbania Cusio Ossola	3,59%	10.770,00
Bolzano	3,29%	9.870,00
Brescia	5,72%	17.160,00
Chieti - Pescara	3,93%	11.790,00
Firenze	5,08%	15.240,00
Genova	3,90%	11.700,00
L'Aquila - Teramo	3,69%	11.070,00
Milano - Monza Brianza - Lodi	21,47%	64.410,00
Padova	4,65%	13.950,00
Rieti	2,38%	7.140,00
Riviera di Liguria	3,33%	9.990,00
Salerno	4,94%	14.820,00
Trieste - Gorizia	2,78%	8.340,00
Udine - Pordenone	3,79%	11.370,00
Unioncamere	10,27%	30.810,00
Unioncamere Lombardia	2,57%	7.710,00
Venezia - Rovigo	4,51%	13.530,00
Vicenza	4,62%	13.860,00
Totale	100,00%	300.000,00

Per quanto attiene all’iter di costituzione, l’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico delle Società Partecipate” prevede che: “..... *l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17 o di acquisto di partecipazioni, anche*



indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”.

Le motivazioni a fondamento della decisione di modificare l’assetto giuridico richiamano l’opportunità di conferire alla costituenda società un’operatività più in linea con gli obiettivi che la legge attribuisce alle Camere di Commercio ossia di un soggetto che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

La trasformazione del Consorzio in società è finalizzata a garantire:

- (i) una maggiore affidabilità nei confronti dei terzi e una più univoca tutela dei soci e degli organi di amministrazione e di governo;
- (ii) una maggiore chiarezza nella possibilità di acquisire partecipazioni in altre società nel rispetto delle finalità istituzionali e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- (iii) una maggiore facilità nella gestione di nuovi asset, quali piattaforme di *crowdfunding* ai sensi di quanto prescritto dall’art. 125, co. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito da Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia);
- (iv) una strutturazione più solida del modello “*in house providing*” grazie ad una maggiore facilitazione a ricevere e a conferire affidamenti diretti c.d. *in house*, anche ad altre società del sistema camerale (c.d. *in house* a cascata – invertito – orizzontale) rispetto ad un quadro normativo più aderente a quanto disposto dal d.lgs. 175/2016 che introduce disposizioni specifiche e detta regole propriamente applicabili alle società (e solo indirettamente ai consorzi) come espressamente previsto dall’art. 16 del d.lgs. 175/2016.

Sotto il profilo della convenienza economica dell’operazione la scelta di trasformare il Consorzio in una società consortile a responsabilità limitata regolata da un impianto normativo più agile risponde a quei principi di efficienza, di efficacia e di economicità che devono governare l’azione amministrativa. Dal punto di vista dell’efficienza, infatti la società potrà disporre di una maggiore flessibilità gestionale e quindi di incrementare le proprie attività. Da un punto di vista dell’efficacia



e dell'economicità dell'operazione è da considerare che il nuovo modello giuridico societario potrà portare, nel medio periodo, anche ad una riduzione dei costi grazie alla possibilità dell'ente camerale di "internalizzare" quei servizi che oggi deve acquistare all'esterno.


Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria dell'operazione per l'ente camerale si evidenzia che trattandosi di mera trasformazione non si rilevano variazioni significative considerando che l'operazione di trasformazione presuppone la continuità dei valori contabili. In sede di trasformazione l'ente camerale potrà iscrivere la partecipazione alla nuova società tra le immobilizzazioni finanziarie per € 10.770,00=.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che: *“L'atto deliberativo di cui al comma 1 da atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese...”*

In base alla normativa comunitaria e nazionale che vieta interventi di soccorso finanziario alle società partecipate da enti pubblici senza un programma industriale da cui si possa evincere l'economicità ed efficienza nel medio e lungo periodo, né tantomeno la copertura delle perdite d'esercizio rilevate dalle stesse, nel rispetto delle finalità di cui sopra si prevede di creare la nuova società, risultante dalla trasformazione, in un contesto di equilibrio economico-finanziario quale strumento operativo delle camere di commercio socie e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

In conclusione, considerati e analizzati i diversi aspetti dell'operazione e preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 30 del DPR 254/2005, si possono così sintetizzare le seguenti considerazioni:

- l'operazione di trasformazione della natura giuridica del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in società consortile a responsabilità limitata denominata "Innexta s.c.r.l." è dettata da finalità di razionalizzazione e di consolidamento del soggetto strumentale cui la Camera di Commercio potrà demandare attività;
- tale trasformazione presuppone la continuità dei valori contabili: la società consortile a responsabilità limitata subentra nella posizione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza per quanto riguarda i valori contabili degli elementi dell'attivo e del passivo.



GIUNTA CAMERALE – Verbale n. 4 del 22.04.2021

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge 580 del 29 dicembre 1993, si dovrà dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Tenuto altresì conto che gli altri adempimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs 175/2016 – sono la trasmissione del provvedimento deliberativo alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990 – n. 287.

Dato atto che in base a tale articolo l'Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

LA GIUNTA

Udite le considerazioni in premessa che si danno integralmente richiamate ed approvate e condividendone il contenuto;

Valutata, infatti, l'opportunità per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità di prevedere la costituzione di un soggetto economico più consono, rispetto al soggetto giuridico Consorzio, per l'attuazione delle politiche camerali in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e al territorio;

Considerato che, alla luce degli approfondimenti tecnico-giuridici svolti, tale obiettivo è perseguibile attraverso la trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in una società consortile a responsabilità limitata con le caratteristiche e con la formula organizzativa dell'*in-house providing*;

Tenuto conto che prima di procedere alla costituzione formale per atto pubblico della nuova società in house si rende necessario procedere con la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge n. 580/1993 s.m.i.;



GIUNTA CAMERALE – Verbale n. 4 del 22.04.2021

Tenuto conto che il provvedimento di Giunta verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287/1990;

Tenuto conto degli obblighi di pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;

Visti i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante:


- Bilancio preventivo 2021 del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
- Relazione di stima ex art. 2500-ter codice civile
- Relazione illustrativa del progetto di trasformazione da consorzio a società consortile
- Statuto società consortile;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del DPR 254/2005;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA


- a) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- b) di esprimere parere favorevole, per le motivazioni esplicitate in premessa, in ordine alla trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in società consortile a responsabilità limitata denominata "Innexta s.c.r.l.", costituita ai sensi dell'articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile partecipata da soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e gli Enti o organismi pubblici che svolgano attività attinenti o comunque finalizzate agli obiettivi della società;
- c) di prevedere che la costituenda società opererà in via prevalente nell'organizzazione e gestione, nell'interesse dei soci e con criteri di economicità gestionale dell'attività istituzionalmente



GIUNTA CAMERALE – Verbale n. 4 del 22.04.2021

demandata agli enti camerali di cui alla legge 580/1993 come modificata dal D.Lgs. 219/2016, fornendo servizi in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e al territorio;

- d) di prevedere altresì che la costituenda società potrà prestare i medesimi servizi di cui al punto precedente, oltre che ai soci, anche direttamente a favore di terzi, limitando la relativa produzione al di sotto del 20% del fatturato, limite previsto dalla legge in tali ipotesi;
- e) di prendere atto che, in seguito al perfezionamento di tale operazione, il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza denominato “Innexta” sarà trasformato in società consortile a responsabilità limitata;
- f) di approvare i criteri di attribuzione del capitale sociale specificati in premessa;
- g) di dare comunicazione del presente provvedimento e quelli che saranno eventualmente successivamente adottati, unitamente a copia dello Statuto ed al parere del Collegio dei Revisori, al competente Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993;
- h) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 in ordine all'invio del presente provvedimento alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 287/1990;
- i) di provvedere agli adempimenti ai fini dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 in ordine alla pubblicazione sul sito camerale sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;
- j) di delegare al Segretario Generale la possibilità di apportare alla documentazione relativa alla procedura di trasformazione ogni modifica necessaria al buon esito dell'operazione nonché al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti;
- k) di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti normativi richiesti dando mandato al Segretario Generale di provvedere in tal senso.



GIUNTA CAMERALE – Verbale n. 4 del 22.04.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
VIA MERAVIGLI , 9/B - MILANO

PREVENTIVO 2021

	<i>Consuntivo 2019</i>	<i>Preventivo 2020</i>	<i>Preventivo 2021</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.273.793	980.000	1.330.000
5) Altri ricavi e proventi	165.745	180.000	179.000
Totale valore della produzione	1.439.538	1.160.000	1.509.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
7) Per servizi	807.425	442.000	730.000
8) Per godimento beni di terzi	40.449	40.000	45.000
8) Per il personale	453.779	601.000	670.000
10) Ammortamenti			
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.360	10.000	10.000
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.665	2.000	5.000
Accantonamento crediti	100.000	30.000	20.000
	107.025	42.000	35.000
14) Oneri diversi di gestione	8.174	5.000	5.000
Totale costi della produzione	1.416.852	1.130.000	1.485.000
Risultato prima delle imposte	22.693	30.000	24.000
22) Imposte sul reddito	19.856	22.000	14.000
Utile dell'esercizio	2.837	8.000	10.000

Relazione di stima ex art. 2500-ter codice civile del Consorzio camerale per il credito e la finanza

Consorzio del Sistema camerale

Lo Studio Africani nasce nel 2013 dalla volontà del dr Alessandro Africani – dottore commercialista e revisore legale dei conti – con l'intento di fornire servizi di consulenza e supporto alle imprese. Lo Studio Africani, oltre alla normale attività contabile e fiscale al servizio delle imprese, offre consulenza aziendale, opera nelle risoluzioni delle crisi di impresa, si occupa di società partecipate dalla Pubblica amministrazione fornendo loro assistenza contabile, fiscale e di controllo di gestione.

Lo studio è in via dei Carantani 1/b a Varese. PIVA 03334330127. Web: studioafricani.it

SOMMARIO

1	Finalità dell’incarico e attività previste	5
1.1	Documentazione esaminata	6
2	Storia della società	8
2.1	Dati economico patrimoniali storici	9
3	Metodi di valutazione	12
4	Valutazione del Consorzio	16
4.1	Determinazione del Patrimonio	17
4.1	Patrimonio netto rettificato (K)	18
4.1.1	Patrimonio Netto Rettificato	21
5	Conclusioni	23

1 Finalità dell'incarico e attività previste

Il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza ha deciso di avviare l'iter di trasformazione in società consortile a responsabilità limitata. A tal fine la legge richiede la predisposizione di una perizia e nella fattispecie la forma giuridica del soggetto risultante dalla trasformazione (S.c.r.l.) permette di nominare direttamente un perito in luogo della nomina da parte del Tribunale.

Pertanto, il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza ha richiesto al sottoscritto dr. Alessandro Africani, nato a Giulianova (Teramo) il 11 maggio 1977, codice fiscale FRCLSN77E11E058E, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese al n. 559 dal 8 marzo 2010 e al Registro dei Revisori Legali al n. 159562 dal 15 luglio 2010, di determinare i valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo, ai sensi degli articoli 2500-ter e 2465 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara di non aver partecipato agli organi di amministrazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, di non avere alcun interesse nella stima che è stato chiamato ad eseguire, né di occupare posizioni di conflitto che possano mettere in dubbio il grado di indipendenza e di obiettività in relazione alla stima stessa.

In via preliminare, per una corretta impostazione dell'intero lavoro peritale, oltre che per una più agevole comprensione dell'intero impianto della relazione di perizia, si evidenzia che la finalità della presente proposta di progetto è quella di determinare il valore economico del Consorzio attraverso una perizia di stima.

È necessario premettere che la nozione di capitale economico suddetta si contrappone, a volte, alla nozione di valore di mercato del capitale, dipendendo quest'ultima, ben più del capitale economico, da fenomeni e forze esterne all'azienda difficilmente controllabili dal management aziendale. Tali fenomeni possono consistere in eventi di tipo:

- finanziario (l'andamento della propensione al risparmio in un dato paese, le preferenze dei risparmiatori, i tassi ed i rischi di investimenti alternativi, il rapporto tra domanda e offerta ecc.);
- economico di settore (la ciclicità del settore, il ciclo di vita del medesimo ecc.).

Il valore del capitale economico è un'espressione quantitativa risultante da un processo di stima, mentre il valore di mercato è un dato rilevato in una o più contrattazioni, frutto di una negoziazione tra le parti.

Il termine di riferimento, quindi, per la valutazione del Consorzio sarà un "valore economico", ovvero un dato stimato risultante da un processo valutativo non influenzato da fenomeni contingenti o incontrollabili.

La perizia di stima è redatta seguendo quattro macro fasi:

1. Storia della società.
2. Raccolta e analisi delle informazioni interne alla società (assetto giuridico, documenti contabili) ed esterne (mercato, settore di appartenenza).
3. Descrizione dei diversi metodi di valutazione; scelta ed applicazione del metodo di stima.
4. Relazione sulla valutazione e valore economico finale.

Per ciò che concerne la data di riferimento della stima, la stessa è stabilita al **31 dicembre 2020**, data concordata con il committente e idonea a reperire il maggior numero di informazioni e documenti contabili.

La presente relazione, rappresenta il risultato dell'assolvimento di detto incarico da parte dello Studio Africani, in piena e assoluta indipendenza rispetto a qualsivoglia soggetto direttamente o indirettamente interessato alla (o coinvolto nella) valutazione della suddetta Società.

1.1 Documentazione esaminata

E' stata richiesta ed ottenuta, per il tramite della conferente l'incarico, la seguente documentazione, anche in copia fotostatica, riguardante la Società.

A) Conti economici e informazioni contabili societarie:

- Conti economici 2018-2020 e Bilancio di verifica al 31 dicembre 2020;
- Libri inventari 2018-2020;
- situazione debitoria e creditoria aggiornata al 31 dicembre 2020
- Visura della società;
- Statuto sociale.

B) Notizie storiche della Società e documentazione contrattuale:

- Colloqui verbali con i responsabili amministrativi della società;

Sono state altresì organizzati colloqui telefonici con i referenti dell'impresa al fine di approfondire gli aspetti peculiari della società. Sono state infine, considerate le informazioni di carattere generale per una maggiore comprensione del settore in cui l'azienda opera.

Sono stati inoltre utilizzati dati, informazioni e documenti integrativi necessari per l'approfondimento della documentazione fornita.

Tutti i documenti di cui sopra sono stati attentamente esaminati dallo scrivente che si è più volte recato presso gli uffici del Consorzio e presso lo Studio del dr. Bruno, incaricato dell'assistenza amministrativa, contabile e fiscale ed ha mantenuto stretti contatti con il Direttore Dott. Danilo Maiocchi al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie.

Si sottintende che in ogni caso la presente stima è basata sul presupposto che i dati forniti, non oggetto di puntuale revisione, siano pienamente idonei a rappresentare la base della valutazione da compiere.

La società, secondo quanto dichiarato dagli amministratori, alla data odierna, non presenta cause contrattuali, di lavoro, accertamenti fiscali in corso e altri procedimenti che possano comprometterne il valore e l'attuale situazione economico patrimoniale.

Le conclusioni del lavoro svolto devono essere interpretate alla luce dei seguenti presupposti e limitazioni:

- tutte le informazioni che costituiscono il supporto quantitativo e qualitativo della presente relazione sono state fornite dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza;
- la valutazione è stata effettuata sulla base delle condizioni economiche e di mercato attuali ed alla luce degli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili e, pertanto, non tiene conto delle possibilità del verificarsi di eventi di natura straordinaria ed imprevedibile (ad es. nuove normative di settore, variazioni della normativa fiscale e degli scenari politici e sociali);
- sebbene la stima del valore sia da considerarsi accurata e completa dal punto di vista sostanziale, nulla di quanto contenuto nella presente relazione può essere ritenuto una promessa o una rappresentazione dei risultati futuri della Società;
- lo scrivente, pur avendo adottato tutte le necessarie precauzioni per un'attenta valutazione dei

dati, dei documenti e delle informazioni a disposizione e pur avendo svolto l'incarico con diligenza, professionalità ed indipendenza di giudizio, non avendo effettuato alcun audit sui dati forniti, non risponde della completezza, accuratezza, attendibilità e rappresentatività di tali dati, documenti e informazioni; resta ferma, quindi, la responsabilità del management del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza per qualsiasi errore od omissione concernente tali documenti, dati e informazioni e per qualsiasi errore od omissione che dovesse emergere in sede di valutazione a seguito del loro impiego;

- non sono stati acquisiti estratti di ruolo in Agenzia delle Entrate e in Agenzia della Riscossione, basandoci su informazioni della dirigenza e del management della società non risultano ad oggi carichi pendenti nei confronti del Consorzio;
- non sono state effettuate verifiche sui titoli di proprietà dei beni e sull'esistenza di gravami, basando la valutazione su quanto risultante dalla documentazione fornita allo scrivente;
- lo scrivente pertanto declina ogni responsabilità ove i risultati riportati nella presente Relazione fossero inficiati dalla non completezza, non accuratezza o non veridicità delle informazioni utilizzate per la valutazione condotta.
- Le modalità di svolgimento dell'incarico possono essere sintetizzate nelle seguenti fasi principali:
 - analisi e verifica della coerenza dei dati forniti con riferimento agli anni dal 2009 al 2020;
 - individuazione dei criteri e delle metodologie valutative;
 - definizione dei parametri necessari all'applicazione delle metodologie di valutazione prescelte;
 - sviluppo della valutazione in base alle metodologie individuate;
 - conclusioni.

2 Storia della società

Con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 3 luglio 1986 è stata autorizzata la costituzione di un organismo associativo tra le Camere di Commercio sedi di Borsa Valori e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio. Lo scopo dell'organismo era quello di svolgere ogni attività volta al coordinamento delle funzioni esercitate dalle stesse Camere di Commercio in materia di Borse Valori ed alla gestione delle attività e dei servizi di comune interesse. Alla luce del citato decreto in data 12 settembre 1986 ai rogiti del Notaio Dott. Borgomaneri (n. 80969 di repertorio e n. 11596 di raccolta) è stato costituito tra l'Unione Italiana delle Camere di Commercio e le Camere di Commercio di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, l'organismo associativo denominato "Consorzio Camerale per il coordinamento borse valori" con sede a Milano, presso la Camera di Commercio in via Meravigli n. 9/B.

Il 28 marzo 1991, con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato veniva riconosciuta la personalità giuridica.

Il 22 aprile del 1997, sempre con Decreto Ministeriale è stato modificato lo Statuto e l'ente ha cambiato denominazione in "Consorzio Camerale per il Coordinamento dei mercati locali e dei servizi innovativi alle imprese".

In data 30 novembre 2004 l'Assemblea ha adottato un nuovo testo di Statuto (decreto del Ministero delle Attività Produttive del 3 febbraio 2005) ed è stata cambiata la denominazione in "Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza" e anche l'oggetto sociale. Lo scopo del Consorzio è diventato lo svolgimento di azioni volte a migliorare l'accesso delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese) al mercato del credito e ai mercati finanziari nonché a promuovere e sostenere lo sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza ai sistemi locali.

A dicembre 2018 i consorziati hanno proceduto ad adeguare lo Statuto in conformità ed in attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale per la configurazione del modello in house providing. I Consorziati esercitano sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi, attraverso un Comitato previsto statutariamente che influenza e concorre direttamente alle decisioni gestionali più rilevanti. In ogni caso i singoli consorziati hanno diritto di acquisire dal Consiglio Direttivo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del controllo analogo.

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati portati a compimento una serie di progetti ed attività le cui principali si riferiscono a Innexa Bond commissionato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Fintech Digital Index, il progetto "Penso Positivo" sviluppato con Unioncamere con risorse del MISE, la realizzazione di una piattaforma di landing-based crowdfunding, l'assistenza al sistema camerale per l'implementazione degli Organismi di Composizione della Crisi di impresa che vede il Consorzio come struttura operativa a supporto nella progettare, verificare e rendere disponibile a livello di CCIAA un set di servizi di professionalità in particolare sugli studi di analisi del rischio di crisi aziendale.

Gli altri ricavi, sono costituiti esclusivamente dai contributi consortili per il funzionamento del Consorzio.

Il Consorzio, che svolge la propria attività secondo il modello dell'in-house providing, non ha scopo di lucro e svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo e di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio. Le attività che permettono al Consorzio di perseguire lo scopo sono:

- promozione e miglioramento dell'accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e

la realizzazione di studi, ricerche e attività formative ed informative;

- promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e start up;
- progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la nascita e il consolidamento delle MI e start up innovative;
- supporto e assistenza tecnica alle PMI per favorire l'adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all'accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;
- attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla finanza;
- progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;
- assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non in materia di credito e finanza;
- servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, ecc....);
- ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

Essendo il Consorzio costituito secondo il modello dell'in-house providing, è soggetto ai poteri di direzione e controllo, da parte dei consorziati, di tipo analogo a quelli che gli stessi esercitano sui propri servizi e funzioni ed esercita la propria attività prevalentemente a favore dei consorziati stessi; a questo fine oltre l'ottanta per cento dell'attività del Consorzio deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli enti pubblici consorziati. L'eventuale produzione ulteriore rispetto a questo limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali del Consorzio.

2.1 Dati economico patrimoniali storici

Ai fini della valutazione, i bilanci degli esercizi dal 2009 al 2020, tutti soggetti al controllo da parte del Collegio dei Revisori, sono stati considerati senza porre in essere un'apposita forma di audit, né sono state sottoposte a revisione tutte le poste dell'attivo e del passivo evidenziate nei bilanci stessi. I fondi rischi esposti nei bilanci risultano congrui e adeguati anche per i revisori.

Si sottintende che in ogni caso la presente stima è basata sul presupposto che i dati forniti, non oggetto di puntuale revisione, siano pienamente idonei a rappresentare la base della valutazione da compiere.

Di seguito si riportano i dati riassuntivi dello stato patrimoniale in serie storica. Dal lato delle attività si nota un calo nel 2020 delle immobilizzazioni immateriali che genera una diminuzione drastica del valore, dall'altro una diminuzione dei crediti per progetti nel 2020 rispetto ad uno storico che almeno nell'ultimo triennio 2017-2019 si è attestato su valori più elevati. La diminuzione dei crediti è dovuta in particolar modo a due fattori: la riscossione degli stessi e quindi un contestuale aumento delle disponibilità liquide e lo stanziamento di un fondo svalutazione, anche in vista della futura trasformazione pari a Euro 51.958,27.

TABELLA 1: STATO PATRIMONIALE – ATTIVO SERIE STORICA 2009-2020

	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
B) Immobilizzazioni												
Immateriali	141.656	125.145	93.485	77.098	61.404	53.540	45.883	38.225	30.568	20.120	14.760	4.920
Materiali	2.391	2.502	1.808	4.341	3.037	2.194	1.384	574	112	2.571	7.426	5.762
Finanziarie	170.000	100.000	280.000	180.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni	314.047	227.647	375.293	261.439	204.441	55.734	47.267	38.799	30.680	22.691	22.186	10.682
C) Attivo Circolante												
Crediti												
Crediti per progetti	371.315	279.807	305.439	361.384	433.958	423.833	543.814	450.957	533.412	482.328	687.645	390.971
Crediti per quote associative	-	18.332	22.888	39.515	35.360	35.949	12.085	26.975	27.550	29.996	7.192	7.192
Crediti verso erario	26.111	12.015	-	6.952	9.970	7.725	44.080	39.680	41.445	14.389	3.903	398
Crediti diversi	120	-	-	8.517	8.517	8.517	8.517	8.517	9.556	9.517	9.517	1.000
	397.546	310.154	328.327	416.368	487.805	476.024	608.496	526.129	611.963	536.230	708.257	399.561
Disponibilità liquide	42.170	165.137	56.811	61.034	52.406	210.985	64.435	83.733	72.110	74.333	146.166	729.377
Totale attivo circolante	439.716	475.291	385.138	477.402	540.211	687.009	672.931	609.862	684.073	610.563	854.423	1.128.938
D) Ratei e risconti	8.937	10.507	4.394	23.528	19.967	-	-	-	10.417	10.417	14.695	31.422
Totale attivo	762.700	713.445	764.825	762.369	764.619	742.743	720.198	648.661	725.170	643.671	891.304	1.171.042


Dal lato del passivo patrimoniale si confermano i valori degli anni precedenti con un sostanziale incremento dei ratei e risconti passivi: i primi per Euro 32.078,71 dovuti a quattordicesima, accantonamento TFR e attività per CCIAA; i secondi dovuti ad emissione di fatture del 2020, ma di competenza dell'esercizio 2021 per euro 170.243,00

TABELLA 2: STATO PATRIMONIALE – PASSIVO – SERIE STORICA 2009-2020

	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
A) Patrimonio netto												
Capitale	543.629	543.629	543.629	543.629	543.629	543.629	543.629	543.629	543.629	543.629	543.629	543.629
Riserva da arrotondamento	-	3	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1
Utili (perdite) a nuovo	-	- 15.972	- 15.972	- 15.972	- 15.321	- 26.919	- 26.458	- 35.909	- 47.900	- 47.874	- 240.927	- 238.090
Utile (perdita) esercizio	- 15.972	-	1	651	- 11.598	462	- 9.452	- 11.990	26	- 193.053	2.837	106.778
Totale patrimonio netto	527.657	527.660	527.656	528.308	516.711	517.172	507.721	495.731	495.754	302.702	305.538	412.317
C) Trattamento fine rapporto	45.059	41.306	45.546	50.564	61.237	67.114	69.781	72.760	61.057	90.299	109.999	111.605
D) Debiti												
Debiti												
Debiti verso fornitori	119.408	122.005	162.943	145.415	157.455	124.242	118.195	53.895	144.491	213.923	377.534	378.423
Debiti verso erario	63.025	15.968	19.575	23.000	16.550	13.261	8.250	7.589	11.381	11.770	75.759	49.678
Debiti previdenziali	7.096	6.458	6.764	8.187	11.629	11.517	8.715	11.573	11.246	17.035	20.745	13.063
Altri debiti	455	48	806	6.895	1.037	-	260	1.272	1.241	1.942	1.729	3.634
	189.984	144.479	190.088	183.497	186.671	149.020	134.900	74.329	168.359	244.670	475.767	444.798
E) Ratei e risconti			1.535	-	-	9.437	7.796	5.841	-	6.000		
Totale passivo	762.700	713.445	764.825	762.369	764.619	742.743	720.198	648.661	725.170	643.671	891.304	1.171.042

Nel corso di questi anni si sono registrati i seguenti risultati di esercizio. Per quanto riguarda l'esercizio 2020, nonostante un leggero calo del valore della produzione passato da 1.439.538 euro del 2019 a 1.317.508 del 2020 si è registrato un utile dovuto ad una sostanziale ed importante riduzione dei costi per servizi passati da euro 807.425 del 2019 a euro 552.815

Grafico 1: Risultati d'esercizio 2009-2020



Si segnala in ogni caso che il calo del valore della produzione è dipeso in parte anche da un decremento dei ricavi da progetti come si evince nella tabella di seguito rappresentata.

Tabella 3: Ricavi da progetti 2009-2020



Di seguito una tabella riassuntiva dei conti economici 2009-2020.

Tabella 4: Conto economico storico 2009-2020

	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE												
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	396.981	442.753	426.040	405.632	463.163	452.376	435.831	311.693	429.774	387.060	1.273.793	1.137.868
5) Altri Ricavi	175.189	171.496	180.589	188.304	198.369	210.000	136.500	136.154	132.559	150.122	165.745	179.640
Totale valore della produzione	572.170	614.249	606.629	593.936	661.532	662.376	572.331	447.847	562.333	537.182	1.439.538	1.317.508
B) COSTI DELLA PRODUZIONE												
7) Per servizi	415.580	470.830	471.603	416.299	424.536	306.052	321.928	174.334	275.426	257.650	809.639	552.815
8) Per godimento beni di terzi	20.085	21.174	22.400	24.960	29.484	31.768	27.531	24.739	27.310	28.180	40.449	44.665
9) Per il personale:												
Salari e stipendi	84.014	52.874	43.434	94.329	139.710	211.174	158.389	165.837	177.209	212.263	312.165	392.514
oneri sociali	28.097	19.445	14.363	31.330	45.709	60.141	44.636	53.975	57.441	80.105	113.945	121.863
trattamento fine rapporto	6.785	4.915	4.416	5.184	10.673	12.791	6.023	5.402	7.010	14.411	20.000	27.465
altri costi	3.635	2.197	2.789	3.096	5.276	8.694	4.978	5.617	4.571	5.584	7.669	10.669
	122.531	79.431	65.002	133.939	201.368	292.800	214.026	230.831	246.231	312.363	453.779	552.511
10) Ammortamenti												
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	16.571	16.511	31.867	16.594	15.694	7.864	7.657	7.657	7.657	4.920	5.360	9.840
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.245	1.323	1.419	955	1.304	1.871	810	810	461	647	1.665	1.665
Accantonamenti e svalutazioni										118.611	100.000	-
	17.816	17.834	33.286	17.549	16.998	9.735	8.467	8.467	8.118	124.178	107.025	11.505
14) Oneri diversi di gestione	10.208	15.592	4.286	4.836	1.691	11.158	2.885	16.377	2.197	4.864	5.960	7.219
Totale costi della produzione	586.220	604.861	596.577	597.583	674.077	651.513	574.837	454.748	559.282	727.235	1.416.852	1.168.715
Differenza tra valore e costi della produzione	(- 14.050)	9.388	10.052	- 3.647	- 12.545	10.863	- 2.506	- 6.901	3.051	- 190.053	22.686	148.793
C) Proventi ed oneri finanziari												
16) Altri proventi finanziari	4.078	2.211	2.792	6.430	5.124	1.630	1.554	936	575	-	7	14
17) Interessi ed oneri finanziari	-	- 1.099	- 70	- 45	- 177	- 31	-	- 25	-	-	-	-282
Totale proventi ed oneri finanziari	4.078	1.112	2.722	6.385	4.947	1.599	1.554	911	575	-	7	- 268
Risultato prima delle imposte	- 9.972	10.500	12.774	2.738	- 7.598	12.462	- 952	- 5.990	3.626	- 190.053	22.693	148.525
22) Imposte sul reddito	6.000	10.500	12.775	2.087	4.000	12.000	8.500	6.000	3.600	3.000	19.856	41.747
Utile (Perdita) esercizio	- 15.972	-	- 1	651	- 11.598	462	- 9.452	- 11.990	26	- 193.053	2.837	106.778

3 Metodi di valutazione

Il valore del capitale economico di un'azienda può essere desunto sia in via diretta – sulla base quindi di valori espressi dal mercato – che in via indiretta, ovvero ricorrendo ad elaborazioni e stime di natura peritale.

Ai fini peritali è importante sottolineare la differenza tra prezzo e valore economico.

Il prezzo scaturisce concettualmente dall'intenzione di diversi fattori e forze operanti sia sul mercato (domanda, offerta, eventi futuri scontati nel presente, ecc.) che più in generale nell'ambiente in cui opera la società, tenendo presente anche le tendenze in atto a livello di settore peculiare al quale appartiene l'azienda: la risultante di tutte queste grandezze porta alla definizione di una grandezza oggettiva, che risulta espressa dal mercato.

Diverso è il concetto di Valore economico d'azienda. Questo risulta da una stima fatta attraverso previsioni di flussi di reddito, di apprezzamento dei rischi e talvolta di quantità legate fra loro attraverso formule matematiche.

Tradizionalmente si contrappone alla nozione di **capitale economico** (W) quella di **valore di mercato** del capitale (W_m).

Il capitale economico dell'impresa esprime una valutazione:

- Generale: prescinde da effetti contingenti di domanda e di offerta e dalle negoziazioni tra le parti;
- Razionale: il valore deve essere costruito attraverso uno schema logico, chiaro e condivisibile;
- Dimostrabile: le quantità utilizzate nella formula devono avere un certo grado di credibilità e obiettività;
- Stabile: la stima deve essere depurata da tutti quei valori provvisori che mutano e distorcono le grandezze e che influenzano il risultato.

La stima del capitale economico deve guardare con molta cautela a situazioni contingenti, provvisorie e instabili e deve cercare di esprimere valori non effimeri, e quindi tradizionalmente validi fino a che non mutano sostanzialmente le premesse.

Il valore di mercato dipende molto di più del capitale economico, da fenomeni e da forze esterne e incontrollabili (generalmente e di settore), piuttosto che da fenomeni e avvenimenti interni controllabili e misurabili.

Per quanto attiene il valore di mercato, va subito ribadito che in un'azienda il capitale può avere e non avere valore di mercato. I casi limite sono rappresentati da società con azioni quotate in borsa – dove ogni giorno si hanno i prezzi per le azioni interessate – e dalle aziende familiari in cui tutto il capitale è controllato da pochi soggetti – dove non si ha alcun prezzo per decenni.

Esistono 7 criteri fondamentali utilizzati al fine di valutare il Capitale Economico di un'impresa:

1. metodo patrimoniale (semplice e complesso);
2. metodo misto patrimoniale-reddituale;
3. metodo finanziario;
4. metodo dei multipli di mercato;
5. metodo reddituale;
6. metodo dell'EVA;
7. metodo di mercato.

Il **metodo patrimoniale** determina il valore di un'azienda sulla base del valore corrente del suo patrimonio netto rettificato.

Tale metodo si basa sull'ipotesi che il valore dell'azienda corrisponda al patrimonio netto della stessa, adeguatamente rettificato: non è sempre realistica, dal momento che il valore di un'azienda è di norma influenzato più dalla sua redditività futura che dal livello del suo patrimonio netto.

Il metodo patrimoniale semplice presuppone, nella fase iniziale, la quantificazione del capitale netto di bilancio, desumibile da una situazione patrimoniale aggiornata.

Successivamente si procede o ad un'analisi delle varie voci dell'attivo e del passivo per verificarne la consistenza (ad esempio con riguardo alla corretta contabilizzazione dei crediti e dei debiti, all'adeguatezza degli accantonamenti e così via); o a riesprimere a valori correnti gli elementi attivi non monetari (partecipazioni, magazzino, immobilizzazioni tecniche o immateriali, ecc.).

Il **metodo misto patrimoniale-reddituale** determina il valore di un'azienda sulla base sia del valore corrente del suo patrimonio netto rettificato (elemento obiettivo) sia delle sue attese reddituali.

I metodi misti patrimoniali-reddituali sono largamente utilizzati nella pratica in quanto compendiano gli elementi di certezza e verificabilità tipici del metodo patrimoniale con la validità concettuale di quello reddituale. Tali metodi ricorrono in modo particolare quando i risultati forniti dal metodo patrimoniale e da quello reddituale differiscono in misura considerevole. Nel caso in cui l'utilizzo del metodo reddituale dia luogo ad un risultato superiore rispetto al valore patrimoniale, tale differenza rappresenterà un goodwill (avviamento), nel caso opposto si avrà un badwill. Del goodwill (o badwill), inteso come differenza tra valore patrimoniale e reddituale si tiene generalmente conto in misura limitata, sia perché il risultato derivante da una sua accettazione totale sarebbe pari al valore reddituale (e non avrebbe quindi senso parlare di metodo misto), sia perché le incertezze che caratterizzano i procedimenti reddituali consigliano una certa cautela nel calcolo.

Nell'ipotesi di esistenza di un badwill, inoltre, questo potrà portare ad un abbattimento del valore patrimoniale: il risultato finale, in tal caso, non potrà comunque mai scendere al di sotto del valore di liquidazione per stralcio delle attività dell'impresa. Tale valore di liquidazione costituirà pertanto il limite minimo nella valutazione di un'azienda.

I metodi misti possono basarsi su diversi criteri:

1. Metodo della media
2. Metodo della stima autonoma del goodwill
3. Metodo della rivalutazione controllata dei cespiti soggetti ad ammortamento

Il **metodo finanziario** o dell'attualizzazione dei flussi di cassa considera il valore di un'azienda, come avviene per qualsiasi altra forma di investimento, in funzione del valore attuale dei flussi di cassa che ci si attende di poter ritrarre da essa.

I flussi vengono opportunamente attualizzati mediante un tasso idoneo allo scopo (Discounted Cash Flow Method); pertanto il valore del capitale economico di un'azienda consiste nel valore attuale netto (Net Present Value) dei flussi di cassa che dalla stessa saranno destinati nel tempo agli azionisti.

Per ovviare alle difficoltà connesse alla previsione dei flussi, la cui attendibilità diminuisce man mano che si allunga la proiezione temporale, nella prassi viene adottata solitamente la soluzione di determinare solo i flussi di un determinato arco temporale, in genere corrispondente ad un intervallo da 3 a 7 anni.

Il **metodo dei multipli di mercato**, che perviene alla determinazione del valore di un'impresa sulla base dei prezzi negoziati su mercati ufficiali per titoli rappresentativi di quote di capitale di imprese comparabili.

Il metodo dei multipli di mercato determina il **valore di quote di minoranza** dell'impresa oggetto di stima sulla base dei prezzi negoziati in mercati organizzati (in Italia, ad esempio, la Borsa Valori) per titoli rappresentativi di quote di capitale di imprese comparabili (le c.d. guidelines companies).

Il criterio dei multipli richiede:

- **l'identificazione di opportuni fattori moltiplicativi** - definiti multipli - ottenuti rapportando il prezzo effettivo del capitale azionario (capitalizzazione) delle imprese comparabili o il valore del capitale investito operativo delle stesse (enterprise value) al valore di alcune grandezze economiche espressive delle performance aziendali;
- **l'applicazione del multiplo** alle grandezze economiche della società oggetto di stima al momento delle valutazione.

Il **metodo reddituale puro** definisce il valore economico del capitale di un'impresa sulla base della sua capacità di generare utili prescindendo dalle condizioni qualitative e quantitative dei beni che costituiscono il patrimonio aziendale.

Il **metodo dell'EVA (Economic Value Added)**. Anche quest'altro metodo è di più recente elaborazione e tende a valutare la capacità dell'azienda di produrre nuova ricchezza basandosi sull'utilizzo di un indicatore espresso in termini di risultati economico-finanziari; la logica di questo processo valutativo è assimilabile per alcune analogie a quella del metodo misto, che fornisce, come già visto, una valorizzazione autonoma dell'avviamento su base reddituale, attraverso il valore attuale di una sommatoria di sovraredditi attesi in un certo numero di esercizi. Anche nel modello valutativo EVA si perviene all'attribuzione di un valore all'avviamento, ma detto calcolo avviene su base finanziaria attraverso la sommatoria attualizzata degli EVA.

In estrema sintesi, tale metodo considera le diverse componenti patrimoniali-reddituali-finanziarie, a differenza degli altri metodi nei quali la considerazione di alcuni gruppi di componenti esclude in parte la valorizzazione degli altri.

La formula che definisce l'EVA consente di quantificare l'eccedenza dei redditi operativi annuali normalizzati rispetto al costo finanziario medio del capitale proprio e di terzi e misura il valore economico generato dall'azienda nei singoli periodi considerati.

Il valore del capitale economico aziendale è quindi pari al capitale investito netto (CIN),

- rettificato di eventuali plusvalenze e minusvalenze,
- rettificato dei crediti/debiti finanziari (posizione finanziaria netta),
- incrementato della sommatoria degli EVA attualizzati.

La formula che individua W, ossia il valore del capitale economico, è pari a:

CIN +/- plusvalenze/minusvalenze +/- Posizione finanziaria netta + Valore attuale EVA futuri, ovvero, con una formulazione più semplificata riferita all'ultimo addendo,

+ Valore attuale del reddito operativo medio atteso, al netto delle imposte, dedotta la remunerazione del capitale operativo rettificato.

Trattasi di particolari metodi misti con componenti patrimoniali, reddituali di competenza e flussi o rendimenti finanziari.

Con tali premesse si ritiene pertanto che non sia correttamente utilizzabile tale metodo, che si avvale di una serie di dati di natura anche finanziaria, se non in presenza di supporti informativi capaci

di fornire dati significativi prospettici anche in termini di cassa.

I metodi di mercato. I metodi empirici affrontano il problema della valutazione dell'impresa da un angolo visuale completamente diverso rispetto ai metodi tradizionali analitici come sopra indicati. Essi, infatti, non si fondano su formule valutative razionalmente costruite ma deducono il valore dell'azienda direttamente da osservazioni di mercato, basandosi su prezzi effettuati nelle negoziazioni di aziende appartenenti al medesimo settore.

I metodi di mercato sono così classificabili:

- metodi di borsa;
- metodi delle transazioni comparabili;
- metodi empirici.

I metodi di borsa consistono nel riconoscere all'azienda un valore derivato da quello attribuito dal mercato borsistico, a prescindere dagli effettivi valori patrimoniali e reddituali, storici e prospettici.

Tali metodi possono essere utilizzati per la valutazione di aziende con titoli non quotati su mercati regolamentati, ma che abbiano caratteristiche assimilabili a società quotate (metodo delle società comparabili).

I metodi delle transazioni comparabili consistono nel riconoscere all'azienda un valore desunto dai prezzi fatti in transazioni recenti fuori dai mercati regolamentati, aventi per oggetto aziende similari.

I metodi empirici si basano sull'applicazione di appositi coefficienti a grandezze che mutano di caso in caso (appunto grandezze empiriche, quali il fatturato, il reddito, il numero di unità produttive, ecc.). Un metodo empirico di immediata applicazione è rappresentato dall'utilizzo dell'EBITDA (Earnings Before Interests Tax Depreciation and Amortization). L'assunto sulla cui base si fonda tale metodo è rappresentato dalla relazione esistente tra l'EBITDA ed il valore economico di un'impresa. Tale relazione stabilisce che il valore economico di un'impresa è il prodotto dell'EBITDA per un moltiplicatore tenuto conto della posizione finanziaria netta.

Un altro metodo empirico, meno raffinato, ma estremamente seguito nella prassi americana (grazie alle migliori opportunità di omogeneità con transazioni differenti), è rappresentato dal criterio basato sul multiplo del fatturato e/o del reddito medio.

Secondo la più autorevole dottrina, il metodo empirico preferibilmente dovrebbe accompagnare il metodo analitico e fungere da supporto allo stesso.

4 Valutazione del Consorzio

Scopo del presente incarico è quello di determinare il valore del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza alla data del 31 dicembre 2020 in vista dell'operazione straordinaria di trasformazione da Azienda Speciale a società consortile a responsabilità limitata,

Presupposto fondamentale di ogni valutazione di azienda è la scelta preliminare della soluzione metodologica più appropriata in funzione della realtà specifica dell'azienda che ne è oggetto, nonché delle ragioni strategiche che sottendono all'operazione a servizio della quale la valutazione è operata.

Premettendo che non esiste un metodo assoluto per giungere ad una valutazione vera e univoca, occorre vagliare le metodologie utilizzabili, identificando, in relazione alle particolari caratteristiche dell'azienda da valutare, quella più idonea ed eventualmente altre al fine di opportuni confronti.

Il valore economico del patrimonio aziendale, per la natura stessa della stima, non è mai determinabile in modo oggettivo; trattasi piuttosto di formulare una valutazione che, tenuto conto delle caratteristiche dell'azienda, derivi da una coerente scelta del metodo e da una corretta impostazione dei dati.

Per la specificità delle realtà aziendali idonee ad essere analizzate con le metodologie da ultimo riportate (EBIT ed EVA), si ritiene che la loro adozione non sia la più adatta alla presente disamina.

Altrettanto dicasi per i metodi puramente reddituali, stante la necessità di valutare il patrimonio di una realtà che per la sua natura di società consortile in house è caratterizzata da una componente reddituale non propriamente adatta ad una stima basata sui flussi futuri.

Perciò si ritengono i metodi sopra riportati sostanzialmente di scarsa significatività per il caso in questione, come verrà analizzato in seguito.

La relazione di stima redatta ai fini dell'operazione di trasformazione rappresenta un vero e proprio bilancio "straordinario" riferibile ad un periodo antecedente, ma sufficientemente prossimo, alla trasformazione, redatto al fine di determinare i valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo. Per periodo prossimo ci si riferisce ad una situazione riferita a non più di quattro/sei mesi prima dell'atto costitutivo della nuova società.

Le finalità perseguite dal bilancio straordinario di trasformazione sono individuabili negli stessi obiettivi della relazione di stima, vale a dire la determinazione dell'effettiva consistenza patrimoniale della società con accertamento del netto patrimoniale imputabile a capitale sociale ed accertamento che quest'ultimo rispetti i minimi previsti dalla legge.

In base all'articolo 2500-ter del Codice Civile, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo. Nella pratica, l'esperto deve considerare analiticamente tutte le attività e le passività ed esaminarle sia nell'aspetto qualitativo che quantitativo, al fine di determinare il valore dell'azienda che, nel caso, viene individuato in funzione del suo patrimonio netto.

Questa affermazione è stata alla base delle principali critiche mosse al metodo patrimoniale, in quanto ritenuto fortemente limitativo con riferimento alle potenzialità dell'impresa di generare reddito e ricchezza in prospettiva futura. Tuttavia, per quanto tali critiche siano condivisibili in generale, non possono trovare applicazione nella relazione di stima finalizzata alla trasformazione, poiché con essa il legislatore ha inteso evitare un artificioso gonfiamento patrimoniale al netto della società e quindi un generale pregiudizio dei terzi che possono (dopo la trasformazione) rivalersi soltanto sul patrimonio societario. Non realizzandosi con la trasformazione alcuno scambio di beni, come ad esempio avviene con il conferimento, non sarebbe logico né coerente far emergere dalla valutazione un valore di avviamento.

Certamente il metodo valutativo che più si addice al dettato dell'articolo 2500-ter del Codice

Civile appare quello che in dottrina è definito come metodo patrimoniale semplice basato su una stima analitica dei singoli elementi patrimoniali senza l'evidenziazione di un autonomo valore di avviamento proprio del metodo patrimoniale complesso.

Appaiono pertanto non proponibili valutazioni dell'azienda con metodi reddituali, finanziari, misti che presuppongono la quantificazione di un valore di avviamento.

Ciò premesso, il metodo che, ad opinione di chi scrive, **maggiormente rispecchia le caratteristiche del Consorzio è il metodo patrimoniale semplice**

4.1 Determinazione del Patrimonio

Tale metodo tende a determinare l'impiego di capitale che un ipotetico investitore dovrebbe effettuare per istituire una nuova impresa dotata di struttura patrimoniale simile nelle caratteristiche a quella cui si riferisce la valutazione.

Non si tiene conto specificamente della redditività prospettica aziendale e si prende come assunto che l'investimento sia adeguatamente remunerato in rapporto alle correnti condizioni del mercato dei capitali e che, comunque, i valori patrimoniali immobilizzati, soprattutto materiali, mantengano nel tempo gli attuali valori.

Tale tipo di valutazione consiste in una stima analitica degli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il patrimonio aziendale, espressi a valori correnti ovvero ai costi di sostituzione o ricostruzione, assumendo come ipotesi il riacquisto o la riproduzione per gli elementi attivi e la rinegoziazione per quelli passivi.

Il metodo patrimoniale cosiddetto "semplice" assume come punto di partenza il capitale netto di bilancio o il capitale espresso da una situazione contabile di data prossima a quella cui fa riferimento la perizia valutativa.

Le poste patrimoniali che richiedono una riespressione a valori correnti sono generalmente i crediti, le rimanenze di esercizio, le immobilizzazioni tecniche e quelle finanziarie.

La stima del capitale economico dipende quindi dall'effetto che dette valutazioni hanno sul complesso patrimoniale, al netto della fiscalità latente sulle eventuali plusvalenze, tenuto conto del minore carico fiscale derivante dalle minusvalenze o dal riporto di perdite pregresse. Nel considerare il carico fiscale latente, le aliquote fiscali in vigore vengono abitualmente ridotte dal 30 al 70%, per tenere conto del fattore di incertezza, tra cui la maggiore o minore probabilità di realizzazione di tali plusvalenze nel tempo, più o meno lungo.

Con tale metodo non si dà rilevanza ai valori reddituali, specie se di modesta entità, in quanto non significativi ai fini della valutazione dell'azienda.

La valorizzazione perviene, quindi, ad un risultato che esprime il "capitale netto rettificato".

Seguendo la metodologia patrimoniale semplice, il sottoscritto, dopo aver revisionato gli elementi patrimoniali attivi e passivi evidenziati nel Bilancio al 31 dicembre 2020, dovrà riesprimere a valori correnti gli elementi patrimoniali attivi e passivi, determinando i plusvalori o i minusvalori insiti nel patrimonio immobilizzato e negli altri assets, rispetto ai relativi valori contabili residui. Successivamente, stimate le imposte latenti, si potrà determinare il capitale netto rettificato.

4.1 Patrimonio netto rettificato (K)

La prima variabile considerata nella formula riguarda il **patrimonio netto rettificato**, ottenuto detraendo il valore delle passività integrate e rettificate da quello delle attività a loro volta integrate e rettificate. La differenza tra attivo rettificato e passivo rettificato determina il patrimonio netto oggetto di valutazione.

$$K = \text{Capitale economico} = \text{Valore del Patrimonio netto Rettificato}$$

Al fine di determinare il valore economico del Consorzio Camerale, per via analitica si sono considerati gli elementi dello stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2020. La stima del patrimonio netto è svolta di seguito secondo il metodo patrimoniale semplice, poiché le immobilizzazioni immateriali ed intangibili sono considerate di un valore molto marginale sul totale dell'attivo di bilancio, come si evince dalle tabelle di seguito riportate.

In termini percentuali la quota delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel 2020 incide per una quota inferiore all'1% dell'attivo segno di un basso ricorso della società ad investimenti a lungo ciclo di utilizzo. Le immobilizzazioni finanziarie risultano pari a zero.

L'attivo circolante è la sezione di attività di stato patrimoniale che prende una quota pari al 96% di cui i crediti hanno una fetta pari al 34% e la restante parte (62%) è legata alle disponibilità liquide al 31.12.2020.

Tabella 5: Principali voci ATTIVO di Bilancio

ATTIVO	31-dic-20	
	-	
Mobili e arredi	2.344	0,2%
Hardware	3.417	0,3%
Immobilizzazioni materiali	5.762	0,5%
Sito internet	4.920	0,4%
Immobilizzazioni immateriali	4.920	0,4%
Immobilizzazioni finanziarie	0	0,0%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.682	0,9%
Rimanenze	-	
Crediti	399.561	34,1%
Disponibilità liquide	729.377	62,3%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.128.938	96,4%
Ratei e risconti	31.422	2,7%
TOTALE ATTIVO	1.171.042	100,0%

Fonte: Elaborazione Studio Africani su dati di Bilancio

Le **immobilizzazioni materiali** nel 2020 ammontano a poco più di 5.762 euro e sono iscritte al costo storico, rettificate dei rispettivi fondi di ammortamento. Il valore residuo è minimo rispetto al valore d'acquisto – pari a 60.676,66 euro – segno di un'obsolescenza dei cespiti; ad opinione di chi scrive in una valutazione patrimoniale i cespiti sono da considerarsi ormai (alla data della perizia) con un residuo contabile nullo.

In questo caso il criterio utilizzato per la determinazione dei valori di patrimonio netto è proprio il **valore netto contabile**. Per quanto riguarda le attrezzature, per lo più informatiche, siamo in presenza di beni già in uso e difficilmente rivendibili sul mercato. Alla data della perizia (31 dicembre 2020) si possono considerare ammortizzati civilisticamente per l'intero importo pertanto, non potendone definire un prezzo corrente, per il principio della prudenza, si considera il valore rettificato degli ammortamenti avvenuti nel corso degli anni con un residuo pari a zero.

Per quanto riguarda le **immobilizzazioni immateriali** si è in presenza di un residuo pari a 4.920,00 euro di sito internet che partiva da un costo storico pari a euro 29.100,00. Il sito internet è stato implementato con una tecnologia ed una grafica attuali ed ha ancora un valore in linea con le risultanze contabili.

Per quanto riguarda l'attivo circolante, ed in particolare i **crediti** il Codice Civile stabilisce che i crediti debbano essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione. Analizzando la composizione dei crediti a cui si rimanda in nota integrativa, è opinione di chi scrive che tali crediti siano interamente esigibili poiché derivanti in larga misura da fatture emesse verso da Pubblica Amministrazione o associazioni di categoria (CCIAA di Genova, CCIAA di Padova, CCIAA di Pordenone-Udine, Infocamere e Federlegno). Inoltre i Crediti che ammontano a Euro 399.561,11 sono già stati considerati al netto di un Fondo svalutazione di Euro 51.958,27.

Tabella 6: Dettaglio Crediti attivo circolante

Crediti vs clienti	73.886,00
F.do svalutazione	- 51.958,27
Crediti per fatture da emettere	369.043,00
Crediti tributari	398,00
Crediti per quote associative	7.192,38
Crediti diversi	1.000,00
Totale	399.561,11

Fonte: Elaborazione Studio Africani su dati di Bilancio

Tuttavia, da colloqui con i responsabili amministrativi della società si ravvisa l'opportunità di una rettifica. Tale rettifica riguarda i crediti per fatture da emettere poiché sebbene si sia già ipotizzato un fondo svalutazione crediti per una serie di sofferenze pregresse si può ora ipotizzare di incrementare quel fondo per ulteriori 48.041,53 euro portando quindi a euro 100.000,00 la svalutazione.

Lato passivo e patrimonio netto il 38% del valore è dato dai debiti di cui gran parte oltre il 32% dai debiti verso fornitori. Il 9,5% dal Fondo trattamento di fine rapporto ed un residuo del 17% dai ratei e risconti passivi.

Tabella 7: Principali voci PASSIVO e PN di Bilancio

PATRIMONIO NETTO	412.317	
Fondo rischi e oneri		
TFR	111.605	9,5%
Debiti vs fornitori	378.423	32,3%
Debiti tributari	49.317	4,2%
Debiti previdenziali	13.114	1,1%
Altri debiti	3.943	0,3%
Totale debiti	444.797	38,0%
Ratei e risconti	202.322	17,3%
TOTALE PASSIVO	1.171.042	100,0%

Fonte: Elaborazione Studio Africani su dati di Bilancio

Come regola generale i debiti vengono iscritti al valore nominale in quanto si presuppone che il valore dell'obbligazione da rimborsare coincida con il suo valore nominale. Nel caso in questione i debiti possono essere presi al loro valore contabile.

Infine, Non si rilevano rettifiche per fiscalità latenti.

4.1.1 Patrimonio Netto Rettificato

Quanto analizzato nei paragrafi precedenti ci permette ora di costruire il valore di **Patrimonio netto rettificato**, primo elemento per costruire la W ovvero il valore dell'azienda in questione. Per quanto evidenziato in sede di singole voci del passivo e dell'attivo di bilancio, le rettifiche apportate, evidenziate nella tabella di seguito, sono tutte prudenziali e a riduzione dell'attuale patrimonio netto. Non sono state prese in considerazione le immobilizzazioni immateriali, trascurabili rispetto al valore totale e fuorvianti rispetto all'analisi e alla perizia di stima. Sono stati prudenzialmente diminuiti i crediti: ancorché per la maggior parte relativi a Pubblica Amministrazione, vi sono alcuni importi derivanti da "privati" e da organismi del Sistema camerale.

Dal lato del passivo sono state lasciate invariate le voci. Questo sempre per il principio della prudenza, considerando peraltro la mancanza di esposizione con le banche rispetto al totale passivo di bilancio al netto dei ratei e risconti passivi.

Tabella 8: Rettifiche di Patrimonio Netto

ATTIVO	31-dic-20	RETTIFICHE	NUOVO ATTIVO 31 dicembre 2020
	-	-	-
Mobili e arredi	2.344,46	- 2.344,46	-
Hardware	3.417,22	- 3.417,22	-
Immobilizzazioni materiali	5.761,68	- 5.761,68	-
Sito internet	4.920,00	-	4.920,00
Immobilizzazioni immateriali	4.920,00	-	4.920,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.681,68	-	4.920,00
Rimanenze	-	-	-
Crediti	399.561,11	- 48.041,53	351.519,58
Disponibilità liquide	729.377,00	-	729.377,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.128.938,11	-	1.080.896,58
Ratei e risconti	31.422,15	-	31.422,15
TOTALE ATTIVO	1.171.041,94	-	1.085.816,58
PASSIVO	44.196,00	RETTIFICHE	NUOVO ATTIVO 31 dicembre 2020
PATRIMONIO NETTO	412.316,67		
Fondo rischi e oneri			
TFR	111.605,40		111.605,40
Debiti vs fornitori	378.422,73		378.422,73
Debiti tributari	49.317,11		49.317,11
Debiti previdenziali	13.114,21		13.114,21
Altri debiti	3.943,22		3.943,22
Totale debiti	444.797,27		444.797,27
Ratei e risconti	202.321,71		202.321,71
TOTALE PASSIVO	1.171.042,00		1.171.042,00

Fonte: Elaborazione Studio Africani su dati di Bilancio

Il **Capitale netto rettificato K** è dato dalla somma del capitale netto contabile C, delle eventuali plusvalenze P e delle minusvalenze M ed eventualmente da vantaggi e/o oneri fiscali potenziali. Rispetto a questo ultimo punto relativo a vantaggi e oneri fiscali potenziali occorre fare una riflessione sulle perdite pregresse fiscalmente riconosciute. Tali perdite potrebbero potenzialmente generare un vantaggio fiscale potenziale derivante dalla possibilità di riportare le perdite pregresse a compensazione degli esercizi futuri, in tutto o in parte. Data l'evoluzione delle perdite d'esercizio negli ultimi anni e la loro progressiva riduzione, non si ritiene in questa sede, prudenzialmente, di poter procedere al calcolo di eventuali benefici derivanti dal riparto di tali perdite in esercizi futuri.

K = PATRIMONIO NETTO CONTABILE + RETTIFICHE POSITIVE – RETTIFICHE NEGATIVE +/-RETTIFICHE FISCALI

Tabella 9: Calcolo del patrimonio Netto Rettificato

PATRIMONIO NETTO CONTABILE INIZIALE	412.316,67
Rettifiche patrimoniali positive	
Rettifiche patrimoniali negative	- 53.803,21
Rettifiche per oneri fiscali potenziali	
PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO	358.513,46

Il patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2020 è pari a euro 358.513,46.

5 Conclusioni

Il sottoscritto estimatore, in base ai metodi di valutazione ai quali si è ispirato per nell'espletamento dell'incarico ed alle osservazioni sopra svolte, tenuto conto che detta relazione è stata improntata su criteri prudenziali,

determina

ai sensi e per effetto di cui agli artt. 2465 e 2500 ter del Codice Civile il valore del patrimonio della società trasformanda pari a **Euro 358.513,46** (trecentocinquantottocinquecentotredici/46)

ed attesta

ai fini del combinato disposto degli artt. agli artt. 2465 e 2500 ter del Codice Civile, che il capitale sociale della società trasformanda non dovrà eccedere l'importo di **Euro 358.513,46** (trecentocinquantottocinquecentotredici/46) al fine di assicurare la garanzia patrimoniale della società di fronte a terzi.

Stante il metodo valutativo selezionato e giudicato il più corretto da parte dello scrivente, il sottoscritto ritiene congruo determinare un valore economico del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza alla data del 31 dicembre 2020 in € 358.513,46

Tenendo conto che successivamente al 31 dicembre 2020 (data di riferimento della situazione contabile allegata a questa perizia) non risultano essersi verificati fatti di rilievo tali da modificare i risultati di questo lavoro, il sottoscritto dichiara che il patrimonio netto del trasformando Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in Società consortile a responsabilità limitata è pari ad €. 358.513,46.

In sintesi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2500-ter del Codice Civile tenendo conto che il capitale sociale della società derivante dalla trasformazione sarà di € 300.000; considerando che il valore di stima del patrimonio netto dell'Azienda Speciale ammonta ad € 358.513,46.

Il sottoscritto perito attesta che il valore del patrimonio netto della società oggetto della trasformazione - come sopra determinato in € 358.513,46 – non è inferiore al valore nominale delle quote sottoscritte della Società "Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza S.c.r.l." (o con la denominazione che sarà registrata dal notaio per il Consorzio trasformato oggetto di questa perizia).

*** * ***

Con la presente relazione, lo scrivente ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale.

Con osservanza,

Varese, 03 marzo 2021

Alessandro Africani

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DA CONSORZIO A SOCIETA' CONSORTILE

PREMESSO CHE

- Il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (“**Consorzio**”) intende trasformarsi in una società consortile a capitale interamente pubblico mantenendo l’attuale configurazione di soggetto *in house* rispetto ai propri soci caratterizzato da un controllo analogo congiunto.
- In data 26 novembre 2020, alle ore 12:00 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei soci del Consorzio, convocata presso la sede legale del Consorzio medesimo, nella quale è stato illustrato dal Presidente il progetto di trasformazione del Consorzio in società consortile a capitale interamente pubblico, mantenendo l’attuale configurazione di soggetto *in house* e le motivazioni poste alla base del progetto stesso, così come deliberate dal Consiglio Direttivo, in data 23 ottobre 2020.
- In vista dell’Assemblea Straordinaria che verrà convocata per deliberare in merito alla predetta trasformazione, si ritiene opportuno ribadire di seguito le motivazioni a fondamento della decisione di modificare l’assetto giuridico, che si tramettono congiuntamente allo Statuto e alla Relazione di stima.

Tanto premesso, si evidenziano di seguito le ragioni alla base della trasformazione da Consorzio a Società Consortile così come individuate e già precedentemente esposte.

Innanzitutto, si rileva come la costituenda società abbia un’operatività più in linea con gli obiettivi che la legge attribuisce alle Camere di Commercio, socie del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, ossia di un soggetto che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, nonché con la normativa in vigore in materia di “società a partecipazione pubblica”, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175.

La detta trasformazione consente, inoltre, di garantire:

- (i) una maggiore affidabilità nei confronti dei terzi e una più univoca tutela dei soci e degli organi di amministrazione e di governo. La personalità giuridica distinta da quella dei soci, infatti, consente alla società consortile di operare come soggetto autonomo nei rapporti con i terzi. E ciò comporta che, assumendo la società una responsabilità contrattuale diretta nei confronti dei terzi, essa sia generalmente considerata più affidabile rispetto al Consorzio e possa stipulare con maggiore facilità alcune categorie di contratti (per esempio i contratti finanziari);

- (ii) un consolidamento della struttura patrimoniale più adeguata all'aumento delle dimensioni delle attività e una maggiore chiarezza nella possibilità di acquisire partecipazioni in altre società nel rispetto delle finalità istituzionali e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- (iii) una maggiore facilità nella gestione di nuovi asset, quali piattaforme di crowdfunding ai sensi di quanto prescritto dall'art. 125, co. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito da Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia);
- (iv) una strutturazione più solida del modello *in house providing* grazie ad una maggiore facilitazione a ricevere e a conferire affidamenti diretti c.d. *in house*, anche ad altre società o organismi del Sistema Camerale (c.d. *in house a cascata – invertito – orizzontale*) rispetto ad un quadro normativo più aderente a quanto disposto dal d.lgs. 175/2016 che introduce disposizioni specifiche e detta regole propriamente applicabili alle società (e solo indirettamente ai consorzi) come espressamente previsto dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016.

Il modello *in house*, che consente di ricevere affidamenti diretti (e, se strutturato nelle forme c.d. “orizzontale” e “indiretto”, anche di conferirli), può essere costruito, infatti, in modo molto più aderente a quanto stabilito dal c.d. “decreto Madia” (d.lgs. n. 175/2016), che disciplina le “società” *in house* e, ai fini della strutturazione del controllo analogo, detta regole propriamente applicabili alle società (e solo indirettamente ai consorzi). La forma della società consortile consente, quindi, la strutturazione di un rapporto *in house* significativamente più solido.

Relativamente agli effetti, in particolare sotto il profilo della convenienza economica dell'operazione, la scelta di trasformare il Consorzio in una società consortile a responsabilità limitata regolata da un impianto normativo più agile risponde a quei principi di efficienza, di efficacia e di economicità che devono governare l'azione amministrativa. Dal punto di vista dell'efficienza la società potrà, infatti, disporre di una maggiore flessibilità gestionale e quindi incrementare le proprie attività. Da un punto di vista dell'efficacia e dell'economicità dell'operazione è da considerare che il nuovo modello giuridico societario potrà portare, nel medio periodo, anche ad una riduzione dei costi grazie alla possibilità per gli enti camerali soci di “internalizzare” quei servizi che oggi vengono acquistati all'esterno.

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE, NATURA, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

1.1. - È costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Innexta s.c.r.l." (nel prosieguo indicata anche come "Società").

Articolo 2 - Natura

2.1. - La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2.2. - La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata.

2.3. - La Società è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d), della Legge n. 580/1993.

2.4. - L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati. In particolare, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

2.5. - I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente statuto disciplina l'esercizio di tale controllo.

2.6. - Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

Articolo 3 - Sede sociale

3.1. - La Società ha sede legale in Milano.

3.2. - Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è pertanto deciso con delibera dell'Organo Amministrativo e non comporta modifica dello Statuto stesso.

3.3. - La Società in considerazione dei fini istituzionali e compatibilmente con gli obiettivi di autofinanziamento e di efficienza ed efficacia gestionali, con delibera dell'Organo Amministrativo, può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e unità locali comunque denominate.

Articolo 4 - Durata

4.1. - La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La durata può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 - Oggetto sociale

5.1. - La Società svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio.

5.2. - La Società esercita le seguenti attività:

a) promozione e miglioramento dell'accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e realizzazione di studi, ricerche e attività formative e informative;

b) promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e start up;

c) progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la nascita e il consolidamento delle PMI e start up innovative;

d) supporto e assistenza tecnica alle PMI, prevalentemente per il tramite del sistema camerale italiano, per favorire l'adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all'accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;

e) attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla finanza;

f) progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;

g) assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non in materia di credito e finanza;

h) servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, ecc);

i) realizzazione, sviluppo e gestione di uno o più portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e/o per le imprese sociali (c.d. "crowdfunding"), nel rispetto della normativa vigente ad essa applicabile;

l) ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

5.3. - A tal fine la Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, come declinati nelle rispettive programmazioni annuali e pluriennali, allo scopo di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali dei soci.

5.4. - Nel perseguimento dei propri scopi la Società assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività; opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dei processi di lavoro.

5.5. - La Società può compiere - purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale - tutte le operazioni commerciali, industriali, contrattuali, immobiliari e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e

mobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese con oggetto analogo o affine al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE E SOCI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. - Il capitale sociale è di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

6.2. - Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti di beni in natura, nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della Società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.

6.3. - Gli aumenti del capitale rivolti ai nuovi soci comunque aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7 possono essere attuati anche senza che spetti ai soci il diritto di sottoscrizione di cui all'articolo 2481-bis, comma 1, del codice civile; in tali casi spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

6.4. - L'organo amministrativo è delegato, ai sensi dell'articolo 2481 primo comma del codice civile, ed anche ai sensi del precedente comma 6.3, ad aumentare il capitale sociale, da liberarsi in denaro, anche in più volte, con operazioni che prevedano un importo massimo nominale di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) e comunque entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 7 - Soci

7.1. - In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e gli Enti o organismi pubblici che svolgano attività attinenti o comunque finalizzate agli obiettivi della Società.

Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale e diritto di prelazione

8.1. - La quota può essere trasferita in tutto o in parte esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.

8.2. - In caso di trasferimento delle quote, viene riconosciuto il diritto di prelazione a parità di condizioni in favore degli altri soci ed in proporzione alle quote possedute.

8.3. - Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote sociali deve darne comunicazione agli altri soci ed all'Organo Amministrativo della Società mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo

e le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

8.4. - Qualora le accettazioni non corrispondano all'intera quota offerta saranno considerate inefficaci.

8.5. - In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.

8.6. - La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione con le modalità sopra indicate, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione stessa.

Articolo 9 - Contributi

9.1. - Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile.

9.2. - Spetta all'Organo Amministrativo assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

9.3. - I contributi consortili sono determinati sulla base di quanto previsto nell'apposito regolamento, predisposto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 10 - Recesso

10.1. - Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

10.2. - È ammesso il recesso parziale.

10.3. - L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci.

10.4. - Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società.

10.5. - Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in misura pari alla quota di capitale sociale nominale dallo stesso detenuta.

10.6. - Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal socio alla Società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto; in tal caso le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei soci.

10.7. - Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando

riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile; le partecipazioni saranno rimborsate al socio tenendo conto del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società.

10.8. - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi sociali

11.1. - Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo.

11.2. - Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 12 - Decisioni dei soci

12.1. - Sono riservate alla competenza dei soci:

- la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;
- la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;
- la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 16, ovvero dell'Amministratore Unico, determinandone l'eventuale compenso per tutta la durata dell'incarico;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, secondo le prescrizioni di legge;
- la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, e al loro interno del Presidente, del Comitato per il controllo analogo di cui all'art. 23 dello Statuto, definendone anche i relativi compensi;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la definizione dei contributi a carico dei soci e le relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9 dello Statuto.

12.2. - La Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e dei Sindaci.

12.3. - Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare; nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.2. - L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

13.3. - L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno:

- per la definizione delle linee strategiche della Società, l'approvazione del piano di attività dell'anno successivo, l'approvazione del bilancio preventivo e del relativo piano di investimenti;
- per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

13.4. - Nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, tale termine può, dall'Organo Amministrativo, essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.5. - L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

13.6. - La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via posta elettronica.

13.7. - È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea

14.1. - Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno, qualora non siano presenti il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico.

14.2. - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

15.1. - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del rappresentante del socio munito dei necessari poteri.

15.2. - Le modalità di espressione del voto sono decise dall'Assemblea.

15.3. - Le maggioranze previste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea sono quelle di legge.

Articolo 16 - Organo Amministrativo

16.1. - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, ovvero dall'Amministratore Unico.

16.2. - Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

16.3. - Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

16.4. - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla ricostituzione del nuovo Organo Amministrativo.

16.5. - Agli Amministratori non possono esser corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

Articolo 17 - Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo

17.1. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale.

17.2. - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

17.3. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.4. - Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.5. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

17.6. - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.

17.7. - Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario.

17.8. - In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.

17.9. - In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.

17.10 - Alle sedute dell'Organo Amministrativo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per il controllo analogo ed il Direttore Generale.

Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo

18.1. - L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alle decisioni dei soci dalla legge e dal presente statuto.

18.2. - Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile.

18.3. - L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale, cui attribuisce le eventuali deleghe ed i poteri necessari per la gestione dell'attività sociale che non ritiene di conservare per sé.

Articolo 19 - Firma e rappresentanza sociale

19.1. - La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano al Presidente ovvero all'Amministratore Unico. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe conferite.

Articolo 20 - Decadenza dell'Organo Amministrativo

20.1. - L'Organo Amministrativo decade automaticamente dalla carica in caso di modifica della struttura dell'organo medesimo, da individuale a collegiale o viceversa.

Articolo 21 - Direttore generale

21.1. - Il Direttore generale, ove nominato dall'Organo Amministrativo, sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale delle attività della Società ed è responsabile della gestione dell'attività deliberata dall'Organo Amministrativo.

21.2. - Esso assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo e provvede all'esecuzione delle sue delibere.

21.3. - Al Direttore spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo.

Articolo 22 - Organi di Controllo

22.1. - L'Assemblea nomina Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso, secondo quanto previsto dalla legge vigente. Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

22.2. - Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone, ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile, di 3 (tre) membri effettivi, uno

dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti.

22.3. - Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

22.4. - All'organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'Assemblea che potrà anche affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - ORGANI DI INDIRIZZO E SISTEMA DI MONITORAGGIO

Articolo 23 - Comitato per il controllo analogo

23.1. - Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il controllo analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

23.2. - Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei soci stessi.

23.3. - Il numero dei componenti del Comitato per il controllo analogo è stabilito dall'Assemblea; i suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.4. - In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

23.5. - Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

23.6. - Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il controllo analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il controllo analogo.

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 24 - Esercizio sociale

24.1. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Bilancio

25.1. - Il bilancio è presentato ai soci entro i termini di cui all'articolo 13 del presente statuto.

25.2. - In considerazione della natura consortile della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva

ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VI - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE,
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Scioglimento

26.1. - La Società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

26.2. - Con decisione dei soci si procede a determinare le modalità di esecuzione delle operazioni di liquidazione e a nominare uno o più liquidatori, conferendo i relativi poteri.

Articolo 27 - Conciliazione e arbitrato

27.1. - Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, da svolgersi da parte della Camera Arbitrale di Milano e da risolversi secondo il Regolamento adottato dalla suddetta Camera Arbitrale.

27.2. - Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato adottato dalla suddetta Camera Arbitrale.

27.3. - Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Camera Arbitrale in conformità del suo Regolamento.

27.4. - Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Articolo 29 - Riferimento alla normativa vigente

29.1. - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alla normativa vigente in materia.